

Verbale d'Intesa per l'approvazione di misure urgenti relative al servizio OEPA di Roma Capitale per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza per emergenza Covid-19 fino alla data di ripresa delle predette attività scolastiche in presenza

Premesso che

Nell'ambito delle misure per il contrasto al diffondersi del virus Covid-19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del 4 marzo 2020 ha disposto la sospensione sull'intero territorio nazionale dei servizi educativi per l'infanzia e dell'attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado, dal 5 marzo 2020 fino all'intera giornata del 15 marzo 2020 e con successivi decreti ha ulteriormente prorogato la sospensione sull'intero territorio nazionale dei servizi scolastici fino a data da destinarsi in ragione dell'evoluzione epidemiologica da Covid-19.

Nel complesso delle ricadute che l'emergenza Coronavirus ha determinato sui contratti pubblici, un'attenzione particolare va posta nei confronti di quelle che riguardano prestazioni inerenti i servizi socio-assistenziali ed i servizi educativi-scolastici.

A essi infatti il Governo ha dedicato:

- il D.L. 9 marzo 2020, n. 14 Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19. (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020) che all'art. 9 reca *"ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6 del 23.2.2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili all'intero territorio nazionale"*, relativo all'Assistenza a persone e alunni con disabilità, ove al comma 1 è specificato che: *"Durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, gli enti locali possono fornire, tenuto conto del personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di concessioni, convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio con enti locali medesimi, l'assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza previste all'articolo 2, comma 1, lettera m), e alla realizzazione delle azioni previste all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste."*
- L'art. 4 ter del D.L. «Cura Italia», n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020, al comma 1 ove è prevista *".....l'assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza previste all'art. 2, comma 1, lettera m).....del DPCM 8 marzo 2020....."*
- Il comma 1 dell'articolo 48 del D.L. «Cura Italia», n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020, ove è previsto che *"durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici.....le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali,*

domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza creare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite co-progettazioni con gli enti gestori impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori e utenti".

- *il medesimo art. 48 al comma 2 stabilisce che alle predette condizioni "le Pubbliche Amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo" e che "le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. Sara' inoltre corrisposta un'ulteriore quota che, sommata alla precedente, dara' luogo, infavore dei soggetti cui e' affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entita' pari all'importo gia' previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalita' di effettuazione del servizio stesso. La corresponsione della seconda quota, sara' corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attivita', delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a cio' preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attivita'."*

Considerato che

In base alle predette norme spetta alle Amministrazioni individuare le priorità necessarie per fronteggiare le esigenze della collettività colpita dall'emergenza sanitaria, anche ricorrendo alla co-progettazione con i soggetti gestori dei servizi, garantendo la tutela della salute degli operatori e degli utenti, attraverso accordi tra le parti che superino o integrino gli accordi vigenti mediante prestazioni rese in altra forma e che dette prestazioni debbano essere retribuite subordinatamente all'effettivo svolgimento dei servizi.

Conseguentemente nelle prime ore dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, l'Amministrazione ha provveduto, con nota prot. QM 6670 del 6 marzo 2020, a dare indicazioni ai Municipi in ordine alla possibilità di trasformare le ore di assistenza educativa scolastica in interventi domiciliari, secondo la previsione oraria ordinaria.

In ragione dello specifico momento epidemiologico tale disposizione è stata segnalata dagli stessi prestatori del servizio, tramite le parti sociali, come di difficile realizzazione tant'è che il 9 marzo 2020, alla luce dell'aggravarsi della situazione nazionale, l'Amministrazione, con nota prot. n. QM 6900, ha sospeso la previsione dell'intervento domiciliare, dando prevalenza alla tutela della salute degli alunni e degli stessi operatori, riservandosi i dovuti approfondimenti del caso in relazione ad eventuali future disposizioni normative in merito.



Successivamente, con nota prot. QM 8131 del 2.4.2020, recante *“Misure urgenti per le famiglie degli alunni disabili e gli Operatori economici che erogano per conto di Roma Capitale il servizio OEPA per gli alunni disabili delle scuole della città”*, l’Amministrazione ha fornito indicazioni ai Municipi, in qualità di stazioni appaltanti del servizio OEPA, sulle possibili modalità di erogazione del servizio a distanza, mediante la stipula di appositi accordi con gli Operatori economici affidatari dei servizi – in co-progettazione con gli Istituti Comprensivi e con le Scuole comunali dell’infanzia – che dovranno redigere progetti individuali volti a supportare gli alunni disabili in percorsi condivisi dalle parti, nell’ambito del PEI (nel quale declinare il numero delle ore di intervento) e che vedano coinvolta la figura dell’OEPA, laddove disponibile, in attività svolte *“a distanza”*, di supporto e in coordinamento con le attività dei docenti curricolari e di sostegno.

Tutto ciò premesso e considerato

Le parti concordano quanto segue, in relazione all’evoluzione della fase epidemiologica che prevede, a partire da 4 maggio 2020, il progressivo avvio della fase 2 con la graduale ripresa delle attività produttive e l’erogazione dei servizi, fatte salve le attività già svolte o in essere da parte dei singoli Municipi a salvaguardia del sostegno ai bambini e alle loro famiglie già definite e co-progettate con le famiglie, con i gestori dei servizi, i Dirigenti scolastici e le POSES:

- 1) la co-progettazione prevista dal primo comma dell’art. 48 del D.L. 18/20 verrà effettuata attraverso la rimodulazione delle modalità operative di attuazione delle *“prestazioni rese in altra forma”* in accordo tra le parti in causa deputate all’educazione e crescita degli alunni, con particolare riferimento alle famiglie, ai Dirigenti Scolastici, le POSES, ai Municipi e agli Enti Gestori. In ragione poi, della necessità di attivare con la massima celerità i servizi ed al fine di una più ampia e flessibile applicazione le attività di co-progettazione verranno svolte in coerenza con i PEI già in essere ed eventuali rimodulazioni si dovessero rendere necessarie potranno essere poi comunicate alle ASL di competenza per eventuali osservazioni e/o integrazioni;
- 2) La co-progettazione, secondo il dettato normativo previsto nel citato art.48 del D. L c.d. *“Cura Italia”* deve essere prevista nelle seguenti modalità di prestazioni *“rese in altra forma”*:
 - a. Supporto alla Didattica a distanza;
 - b. Prestazioni individuali domiciliari, con il pieno accordo delle famiglie e degli operatori, come previsto dall’art. 9 del D.L. n. 14/2020 (convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27), nel rispetto dell’obiettivo dell’integrazione attraverso le attività didattiche realizzate in condivisione con i docenti curricolari e le insegnanti di sostegno e per quanto possibile con la classe virtuale. La prestazione domiciliare è indispensabile nell’ambito dei PEI degli alunni in condizioni di particolari gravità - non in grado di usufruire dell’attività di supporto alla didattica resa a distanza - nei confronti dei quali l’interruzione delle attività scolastiche causa particolari difficoltà e svantaggi;
 - c. dette prestazioni di supporto da parte del personale OEPA - finalizzate al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza - possono essere previste anche in forma mista nei confronti del medesimo alunno, quindi in parte a distanza e in parte mediante interventi domiciliari, sempre in base alle necessità degli alunni e alla volontà delle famiglie e





disponibilità dell'operatore, in linea con il PEI condiviso dalle parti in co-progettazione. Inoltre i Municipi potranno prevedere in sede di co-progettazione la possibilità di rimodulare il servizio in sedi individuate dall'Amministrazione stessa.

- 3) nel caso delle prestazioni rese a domicilio l'Organismo gestore, in qualità di datore di lavoro, si deve far carico di assicurare per quanto di competenza al dipendente che l'attività venga svolta nella massima sicurezza mediante l'applicazione dei necessari protocolli previsti a livello governativo in materia di prevenzione del COVID-19 nonché garantire l'utilizzo di tutti i DPI di legge, in coerenza con quanto previsto con il protocollo del 24 marzo 2020 tra Ministero della Salute ed i Sindacati per "la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della Sanità, dei Servizi Socio Sanitari e Socio Assistenziali in ordine all'emergenza sanitaria da «Covid-19»". Al tempo stesso, il nucleo familiare ospitante dovrà assicurare e garantire già in fase di co-progettazione, adeguati DPI almeno per i familiari dell'alunno;
- 4) l'Amministrazione riconoscerà le prestazioni svolte e rendicontate dagli Organismi affidatari dei servizi in coerenza con quanto indicato nella proposta di rimodulazione esito della co-progettazione, e validamente acquisita dall'Amministrazione medesima in qualità di stazione appaltante, nonché le attività di sostegno alle famiglie, la formazione specifica degli operatori ivi compresa quella sulla sicurezza dei luoghi di lavoro per l'emergenza covid, il coordinamento, la riorganizzazione gestionale, la predisposizione di materiale per l'intervento a distanza e a domicilio, l'uso di strumenti alternativi, trattandosi quelle citate di attività propedeutiche indispensabili all'erogazione del servizio e che hanno interessato i soggetti gestori in attività di dettaglio con il necessario coinvolgimento delle famiglie degli alunni con disabilità. Saranno conseguentemente altresì, liquidate le prestazioni effettivamente rese secondo i piani individuali condivisi e definiti per ciascun bambino, servizi rimodulati adottando la massima flessibilità volta ad utilizzare le ore degli utenti che non abbiano aderito alla rimodulazione medesima al fine di destinarle alle attività dirette on-line agli altri utenti aderenti, nonché alle attività di programmazione di carattere anche trasversale svolte dall'avvio del nuovo servizio. Tutto ciò al fine di garantire la riconversione del 100% del servizio e delle prestazioni in coerenza e nei limiti delle risorse economiche già impegnate per il servizio OEPA nei bilanci municipali; in tal caso dovrà essere acquisita dal Municipio, l'attestazione dell'Ente Gestore di non aver usufruito di istituti di integrazione salariale ordinari e legati all'emergenza COVID per gli operatori interessati (cfr CIGO e CIGD ex decreto legge 18/2020) in concomitanza ai periodi relativi alle liquidazioni delle prestazioni rese in co-progettazione dai Municipi.
- 5) gli interventi contemplati nei punti 1-2-3-4 , del presente documento, si intendono realizzabili sempre e solo con l'accettazione da parte delle famiglie e la disponibilità dell'operatore in linea con il PEI;
- 6) Medio tempore, pertanto, restano salve tutte le attività già in essere che continueranno a svolgersi fino all'eventuale rimodulazione del PEI che si dovesse rendere necessaria alla luce dell'introduzione del servizio OEPA anche domiciliare, come previsto dal presente accordo e scelto dalle famiglie interessate.



- 7) della co-progettazione, della distribuzione dei DPI e della formazione in materia di sicurezza gli Enti Gestori si impegnano a darne informativa alle OO.SS. maggiormente rappresentative in coerenza alla normativa vigente

L'Assessore Figà Talamanca	Firmato con documentazione depositata in Assessorato
L'Assessore Gisci	Firmato con documentazione depositata in Assessorato
L'Assessora Pratelli	Firmato con documentazione depositata in Assessorato
L'Assessore Rosati	Firmato con documentazione depositata in Assessorato
L'Assessore Mammarella	Firmato con documentazione depositata in Assessorato
L'Assessore Podeschi	Firmato con documentazione depositata in Assessorato
L'Assessore Gisonda	Firmato con documentazione depositata in Assessorato
L'Assessora De Santis	Firmato con documentazione depositata in Assessorato
L'Assessora Leo	Firmato con documentazione depositata in Assessorato
L'Assessora Vetrugno	Firmato con documentazione depositata in Assessorato
L'Assessora Lalli	Firmato con documentazione depositata in Assessorato
L'Assessora Caminiti	Firmato con documentazione depositata in Assessorato
L'Assessora Paoletti	Firmato con documentazione depositata in Assessorato
L'Assessora Tomassi	Firmato con documentazione depositata in Assessorato
L'Assessora Biggio	Firmato con documentazione depositata in Assessorato
L'Assessora Ruffa	Firmato con documentazione depositata in Assessorato
L'Assessore Maggi	Firmato con documentazione depositata in Assessorato
L'Assessore Russo	Firmato con documentazione depositata in Assessorato
FP CGIL Roma Lazio	Firmato con documentazione depositata in Assessorato
CISL Roma Capitale Rieti	Firmato con documentazione depositata in Assessorato
UIL FPL Roma	Firmato con documentazione depositata in Assessorato
Legacoopsociali Lazio	Firmato con documentazione depositata in Assessorato
Confcooperative Federsolidarietà Lazio	Firmato con documentazione depositata in Assessorato
Agci Lazio Solidarietà	Firmato con documentazione depositata in Assessorato
L'Assessora Mammi	